

I veicoli aziendali: le imposte sul reddito

PREMESSA

Ai fini delle **imposte sul reddito**, la disciplina introdotta dalla Legge n. 449 del 1997 ha apportato numerose e rilevanti novità in materia di costi e quote di ammortamento relativi ai mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio di imprese, arti, professioni.

È stato eliminato ogni riferimento alla cilindrata del veicolo (la normativa precedente distingueva tra autovetture di cilindrata superiore o meno ai 2000 centimetri cubici se con motore a benzina ovvero a 2500 centimetri cubici se con motore diesel). Tutte le tipologie di spese relative ai veicoli (impiego, custodia, manutenzione, riparazione ecc.) sono state unificate ed hanno tutte il medesimo trattamento tributario. La deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto **espressamente indicati nell'art. 164** del TUIR varia in relazione al tipo di veicolo e all'utilizzo che ne viene fatto; in particolare è possibile distinguere mezzi di trasporto i cui costi sono integralmente deducibili e altri i cui costi sono parzialmente deducibili.

Tutte le spese relative ai veicoli **non** disciplinati dall'art. 164 sono integralmente deducibili purché sia rispettato il **principio dell'inerenza**. Il costo è inerente quando si riferisce (cioè, attiene) all'attività di impresa e/o di lavoro autonomo concretamente svolta; non è inerente ed è quindi indeducibile quando soddisfa un bisogno "personale" dell'imprenditore o professionista.

Un notaio, ad esempio, non potrà mai dedurre, nemmeno parzialmente, i costi per l'acquisto e l'uso di un autocarro in quanto non è possibile riscontrare un rapporto di stretta inerenza tra l'attività svolta e l'acquisto effettuato.

Per il **codice della strada** i **VEICOLI** sono: "**tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall'uomo...**"

Per la **legislazione fiscale** i **VEICOLI** si distinguono in:

- Autovetture - veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente (dal 1° ottobre 1998 si considerano autovetture anche gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di cose e persone)

-
- Autocaravan - veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente

**Disciplinati
dall'art. 164 del**

-
- Ciclomotori - veicoli a motore a due o tre ruote, di cilindrata non superiore a 50 cm³ se termico, sviluppano una velocità su strada fino a 40 km/h, con sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente

**Testo Unico
delle imposte
dirette (TUIR)**

-
- Motocicli - veicoli a motore a due ruote, rientranti nella più ampia categoria dei motoveicoli, destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente
 - Veicoli a motore diversi dai precedenti - autoveicoli per trasporto promiscuo, autobus, trattori stradali, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli ad uso speciale, ecc.

**NON
Disciplinati
dall'art. 164 del
TUIR**

2.1 - DEDUCIBILITÀ INTEGRALE DAL REDDITO

Sono deducibili per intero **le spese e gli altri componenti negativi** relativi ai veicoli di cui all'art. 164 del TUIR utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, a condizione che gli stessi siano:

- utilizzati esclusivamente come **beni strumentali** nell'attività **propria** dell'impresa;

Beni strumentali

Sono quei beni cosiddetti ad utilità ripetuta, **senza i quali l'attività non può essere esercitata**. Si considerano tali, ad esempio, le auto utilizzate dalle imprese di noleggio, dalle scuole guida o dalle pompe funebri. Il costo non viene detratto interamente nel periodo di acquisto ma ripartito in più esercizi secondo la logica dell'ammortamento.

- **adibiti ad uso pubblico**: la destinazione ad uso pubblico viene riconosciuta attraverso un atto della Pubblica Amministrazione; rientrano ad esempio in questa categoria i veicoli utilizzati dal titolare della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi;
- **dati in uso promiscuo ai dipendenti**: è consentita la deducibilità per intero delle spese e degli altri componenti negativi se i veicoli sono dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

È necessario che il veicolo sia utilizzato dai dipendenti per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta. In caso di acquisto o vendita nel corso di tale periodo il veicolo deve essere utilizzato dai dipendenti per la metà più uno dei giorni di effettivo possesso. È invece irrilevante il fatto che l'utilizzo non avvenga in modo continuativo o che il veicolo sia sempre utilizzato dal medesimo dipendente.

La concessione del veicolo in uso promiscuo al dipendente deve essere provata con idonea documentazione (scrittura privata fra datore di lavoro e dipendente, clausola inserita in un contratto di lavoro, ecc).

ESEMPI:

Costo dell'autovettura	Uso promiscuo al dipendente	Coeff. ammortamento
29.000 euro	8 mesi	25%

Ammortamento massimo previsto dal D.M.

31/12/88 (29.000 X 25%) 7.250

Ammortamento **integralmente deducibile 7.250**

ATTENZIONE

Alle auto ad uso pubblicitario si applicano le disposizioni previste per le autovetture con i limiti della deducibilità parziale, in quanto esse **non** sono beni strumentali ad utilizzo esclusivo (beni senza i quali l'attività non può essere svolta).

2.2 - DEDUCIBILITÀ PARZIALE DAL REDDITO

In caso di acquisto da parte di esercenti arti e professioni o impresa, per utilizzi diversi da quelli indicati nel paragrafo 2.1, le spese relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori sono deducibili dal reddito

nella misura del 50%. Per i soggetti che svolgono attività di agenzia o di rappresentanza di commercio (indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che esercita tale attività: impresa individuale, associazione o società) la percentuale è elevata all'80%.

PER I PROFESSIONISTI

Nell'ipotesi di esercizio in forma individuale la deducibilità parziale è consentita limitatamente ad **un solo veicolo** (un professionista che utilizza contemporaneamente un'autovettura ed un motociclo, non può dedurre le spese di entrambi i veicoli); nell'ipotesi di esercizio in forma associata la deducibilità è consentita limitatamente ad un veicolo per ogni socio o associato.

Accanto alla deducibilità parziale, sono anche previsti dei limiti massimi di deducibilità dei costi, diversi a seconda del veicolo e del tipo di spesa (acquisto, locazione, noleggio).

2.2.1 - Acquisto

In caso di acquisto non si tiene conto della parte del costo eccedente:

AUTOVETTURE E AUTOCARAVAN

18.075,99 euro (elevato a **25.822,84** euro per le autovetture degli agenti o rappresentanti di commercio)

MOTOCICLI CICLOMOTORI

4.131,66 euro
2.065,83 euro

Nel calcolo di tali limiti devono ricomprendersi anche gli oneri accessori di diretta imputazione (esempio IVA indetraibile).

I predetti limiti di deducibilità possono essere modificati con apposito decreto ministeriale, in considerazione

delle variazioni dell'indice ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente.

ESEMPIO n. 1:

AUTOVETTURA ACQUISTATA DA UN PROFESSIONISTA

Costo dell'autovettura

30.000 euro

spese di manutenzione

2.000 euro

Ammortamento massimo previsto da D.M. 31/12/88 (30.000 x 25%) 7.500,00

Quota di ammortamento fiscalmente **deducibile**

(18.075,99 x 25% x 50%)

2.259,50

Quota di spesa **deducibile** (2.000 x 50%)

1.000,00

IMPORTO TOTALE DEDUCIBILE

3.259,50

Il regime di **limitata deducibilità** delle spese e degli altri componenti negativi si applica anche ai veicoli dati in **uso promiscuo ai dipendenti** per un periodo di tempo **inferiore alla maggior parte del periodo d'imposta o di possesso**. In questo caso, la parte di spese e altri componenti negativi proporzionalmente riferibile al periodo di concessione in uso promiscuo al dipendente è **deducibile per intero come spesa per prestazioni di lavoro**, anche nel caso in cui l'importo così determinato sia superiore a quello costituente reddito da **lavoro dipendente**.

ESEMPIO n. 2 :

AUTOVETTURA DATA IN USO PROMISCO

AL DIPENDENTE

Costo dell'autovettura	Uso promiscuo al dipendente
29.000 euro	4 mesi
Ammortamento massimo previsto da D.M. 31/12/88 (29.000 x 25%)	7.250,00
Quota di ammortamento integralmente deducibile come spesa per prestazione di lavoro (29.000 x 25% x 4/12)	2.416,67
Quota di ammortamento parzialmente deducibile (50% e nei limiti di costo) (7.250 - 2.416,67)	4.833,33
Percentuale quota di ammortamento rilevante (18.075,99 : 29.000) x 100	62,33%
Quota di ammortamento rilevante (4.833,33 x 62,33%)	3.012,61
Quota di ammortamento parzialmente deducibile (3.012,61 x 50%)	1.506,31
IMPORTO TOTALE DEDUCIBILE	3.922,98

Nell'ipotesi di veicoli dati in uso esclusivamente aziendale all'amministratore i costi e le spese sono parzialmente deducibili.

Se l'utilizzo è promiscuo (sia aziendale che personale):

- è deducibile per intero la parte dei costi corrispondente al reddito dell'amministratore (benefit);
- è parzialmente deducibile l'eccedenza di tali costi.

ESEMPIO N. 3: AUTOVETTURA DATA IN USO

PROMISCUO ALL'AMMINISTRATORE

Costo dell'autovettura	Spese di manutenzione	Benefit all'amministratore
25.000 euro	3.000 euro	4.500 euro
Ammortamento massimo previsto da D.M. 31/12/88 (25.000 x 25%)	6.250,00	
Ammortamento fiscalmente rilevante (18.075,99 x 25%)	4.519,00	
Spese fiscalmente rilevanti (3.000 + 4.519,00)	7.519,00	
Deduzione integrale (benefit amministratore)		4.500,00
Deduzione parziale (7.519 – 4.500) x 50%		1.509,50
TOTALE IMPORTI DEDUCIBILI		6.009,50

2.2.2 - Locazione finanziaria

Se è stato stipulato un contratto di locazione finanziaria non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo dei suddetti veicoli che eccede i limiti indicati nel precedente punto 2.2.1.

Per l'autovettura in leasing valgono inoltre i seguenti principi:

- i canoni di locazione finanziaria devono essere assunti per l'importo risultante dal contratto di leasing, senza considerare l'importo stabilito per il riscatto;
- ai fini della proporzione, occorre considerare il costo sostenuto dalla società di leasing per acquistare il veicolo dal fornitore;
- il costo sostenuto dal concedente deve assumersi al lordo dell'IVA, se tale imposta è per l'utilizzatore indetraibile;
- se il contratto ha decorrenza o si conclude nel corso dell'anno, i limiti devono essere ragguagliati all'anno;
- l'importo del canone di locazione è deducibile solo se la durata del contratto è superiore a 729 giorni, cioè pari almeno alla metà del periodo di ammortamento (4 anni).

**ESEMPIO: CONTRATTO DI LEASING DELLA DURATA
DI 4 ANNI (UTILIZZAZIONE DEL BENE 365 GIORNI)**

Costo sostenuto dal concedente (compreso IVA)	Canoni di locazione previsti dal contratto (compreso IVA in quanto indetraibile)
40.000 euro	50.000 euro
Rilevanza ai fini fiscali dei canoni previsti da contratto (18.075,99 x 100 : 40.000)	45,19%
Ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo fiscalmente rilevante dell'autovettura (50.000 x 45,19%)	22.595,00
Ragguaglio ad anno (22.595,00 : 1460 x 365)	5.648,75
Totale canoni deducibili (5.648,75 x 50%)	2.824,37

2.2.3 - Noleggio

Se è stato stipulato un contratto di locazione o noleggio non si tiene conto della parte del costo eccedente:

AUTOVETTURE E AUTOCARAVAN	MOTOCICLI	CICLOMOTORI
3.615,20 euro	774,69 euro	413,17 euro

In caso di **contratti di noleggio "full service"** (contratti che prevedono unitamente alla locazione del veicolo anche l'effettuazione di prestazioni accessorie, quali ad esempio la manutenzione ordinaria, il pagamento dell'assicurazione, la sostituzione della vettura in caso di guasto) i limiti suddetti vanno riferiti unicamente al noleggio e non anche alle prestazioni accessorie; a tal fine il contratto deve indicare la quota riferibile alle spese per i servizi accessori.

Anche per le spese di noleggio, il costo fiscalmente rilevante va ragguagliato al periodo di utilizzazione del bene durante l'anno; i limiti di importo possono mutare in dipendenza della variazione degli indici Istat.

ESEMPIO: CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLA DURATA DI 60 GIORNI

Costo sostenuto per il noleggio

3.000 euro

Costo deducibile ai fini fiscali 3.615,20

Costo del noleggio deducibile (3.615,20 : 365 x 60 x 50%) 297,14

2.3 - ALTRI CASI DI DEDUCIBILITÀ

Autoveicoli destinati al trasporto promiscuo. I costi dei veicoli immatricolati come **autoveicoli per trasporto promiscuo**, quindi **omologati prima del 1° ottobre 1998**, sono integralmente deducibili secondo il principio generale dell'inerenza. Indipendentemente dall'immatricolazione si considerano autoveicoli per trasporto promiscuo quelli **"effettivamente e oggettivamente destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose"**

Tale condizione è soddisfatta nei seguenti casi:

- veicoli con pianale di carico esterno;
- veicoli sprovvisti di sedili posteriori idonei al trasporto di persone;
- veicoli con superficie riservata al trasporto di cose uguale alla superficie per trasporto di persone.

In mancanza di questi requisiti i costi degli autoveicoli per il trasporto promiscuo sono deducibili, se inerenti, secondo i criteri di deducibilità parziale, quindi nel limite del 50% e per un importo massimo di 18.075,99 euro.

I veicoli **omologati a partire dal 1° ottobre 1998**, anche se destinati al trasporto di cose e persone, non vengono più classificati come "autoveicoli per trasporto promiscuo". Infatti, i modelli conformi alla direttiva europea 98/14 riportano la classificazione fissa di "autovettura per trasporto di persone"; può essere inoltre indicata la vecchia classificazione "ad uso promiscuo" (AF) ora sostituita dalla denominazione "veicoli multiuso", ma tale locuzione riguarda unicamente il codice della carrozzeria (ad esempio: berlina - AA, familiare - AC, Coupè - AD) e non la destinazione d'uso del veicolo.

Le spese e i componenti negativi relativi a questi veicoli sono deducibili secondo i principi generali precedentemente esposti per le autovetture: deduzione integrale se beni strumentali, deducibilità limitata negli altri casi.

Autocarri

Sono definiti dall'art. 54, comma 1, lettera d) del Codice della strada come “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse”. I costi di tali veicoli sono integralmente deducibili in presenza di due presupposti:

- strumentalità del veicolo;
- utilizzo del veicolo nell'ambito di attività lavorative che richiedano effettivamente l'uso di veicoli destinati al trasporto di cose e di persone addette all'uso o al trasporto delle stesse.

Autoveicoli ad uso speciale

Sono integralmente deducibili i costi relativi ad alcuni veicoli che per le caratteristiche tecniche e per l'utilizzo che ne viene fatto da parte dell'imprenditore o del professionista, vengono definiti “autoveicoli ad uso speciale”.

L'articolo 54, comma 1, lettera g) del Codice della strada, definisce autoveicoli ad uso speciale i veicoli muniti permanentemente di particolari attrezzature, destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature e il trasporto di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse.

L'art. 203 del regolamento di attuazione del Codice della strada elenca, in relazione alle particolari attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autovetture da immatricolare ad uso speciale (autospazzaneve, autopompe, autoveicoli per il soccorso stradale, autoambulanze, autofunebri, autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti, **autoveicoli ad uso ufficio**, autoveicoli per uso officina, autoveicoli per uso negozio, ecc.).

Autoveicoli ad uso ufficio

Si caratterizzano per la dotazione di specifiche attrezzature, in particolare:

- per essere muniti permanentemente di computer, fax, cellulare, classificatori, ecc.;
- per avere un impianto asservito alle apparecchiature stesse.

Le speciali attrezzature necessarie per l'uso ufficio devono essere mantenute nell'autoveicolo anche dopo l'immatricolazione.

L'immatricolazione dei veicoli ad uso ufficio è possibile solo in presenza di tre requisiti:

1. possibilità di occupare al massimo tre posti su unica fila durante la marcia;
2. la parte posteriore del mezzo deve costituire un vero e proprio ufficio con un'altezza minima interna di 1,80 m;
3. l'ufficio deve avere una porta di accesso all'esterno larga almeno 50 cm e una finestra di almeno 40 cm.

La piena deducibilità dei costi è riconosciuta in presenza di due presupposti:

- strumentalità dell'autoveicolo;
- il veicolo deve essere realmente utilizzato come ufficio mobile.

I vantaggi fiscali connessi all'uso speciale del veicolo possono essere riconosciuti solo nell'ambito di attività lavorative che richiedono in concreto l'uso di uffici amministrativi mobili, come tali suscettibili di essere spostati in occasione, ad esempio, di mostre, fiere, manifestazioni promozionali e commerciali in genere.

2.4 - LA CESSIONE DEL VEICOLO AZIENDALE

La cessione dei veicoli, per l'impresa, può determinare una plusvalenza (componente positivo del reddito) o una minusvalenza (componente negativo del reddito). Le plusvalenze e le minusvalenze rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammortamento fiscale dedotto e l'ammortamento complessivamente effettuato.

ESEMPIO:

ACQUISTO DA PARTE DI UN IMPRENDITORE DI UN'AUTOVETTURA PARZIALMENTE DEDUCIBILE

Acquisto nell'anno 2006	Vendita nell'anno 2008		
36.000 euro	26.000 euro		
Anno	Valore in bilancio	Ammortamento massimo previsto dal D.M. 31/12/88	Ammortamento fiscale
2006	36.000,00	4.500,00 (36.000 x 12,50%)	1.129,75 (18.075,99 x 50% x 12,50%)
2007	31.500,00	9.000,00 (36.000 x 25%)	2.259,50 (18.075,99 x 50% x 25%)
2008	22.500,00		
Totali		13.500,00	3.389,25
Plusvalenza realizzata (26.000 - 22.500)	3.500,00		
Rapporto tra l'ammortamento fiscale e l'ammortamento massimo previsto dal D.M. 31/12/88 (3.389,25 : 13.500,00 x 100)	25,10%		
Plusvalenza rilevante ai fini fiscali (3.500 x 25,10%)	878,50		

Contabilmente deve pertanto essere rilevata una plusvalenza pari a 3.500 euro; in sede di dichiarazione dei redditi l'impresa indicherà una variazione in diminuzione corrispondente alla differenza tra la plusvalenza civilistica e quella fiscale (3.500 – 878,50) pari ad euro 2.621,50.

2.5 - FRINGE BENEFIT - LAVORATORI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI

I veicoli aziendali (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, ciclomotori e motocicli) possono essere concessi al dipendente o all'amministratore per i seguenti usi:

- **Esclusivamente personale**

il compenso in natura da assoggettare a tassazione è dato dall'intero valore normale; per la determinazione del benefit si possono utilizzare le tariffe di noleggio a lungo termine;

- **Uso promiscuo**

il compenso in natura concorre a formare il reddito nella misura del 30% dell'importo del costo chilometrico calcolato su una percorrenza annua di 15.000 km (ragguagliabile se l'utilizzo avviene per periodi inferiori). Questo importo va calcolato in base al costo chilometrico d'esercizio desumibile dalle tabelle ACI aggiornate.

La misura del compenso è determinata in base ad una presunzione assoluta ed è pertanto irrilevante l'effettiva percorrenza del veicolo. Se l'autovettura assegnata non è presente nella tabella, occorre fare riferimento ad un'autovettura con le medesime caratteristiche.

Gli importi eventualmente corrisposti, al lordo dell'IVA, dall'assegnatario del veicolo, andranno a decurtare il fringe benefit.

ESEMPIO: AUTOVETTURA DATA IN USO

PROMISCUO PER 200 GIORNI

Costo chilometrico di esercizio	Al dipendente è stata addebitata la somma di
0,6180 euro	500 euro + IVA
Fringe benefit rapportato al periodo di utilizzo (0,6180 x 15.000 x 30% : 365 x 200)	1.523,83
Valore del benefit [1.523,83 - (500 X 1.20)]	923,83

- **Esclusivamente aziendale**

si tratta dell'ipotesi in cui manca la formale procedura di assegnazione; il veicolo rimane pertanto nella disponibilità giuridica dell'azienda. L'utilizzo esclusivamente aziendale del veicolo non concorre a formare il reddito del dipendente/amministratore.